

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/CGF

(2007/2008)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 149/CGF – RIUNIONE DEL 28 MARZO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S. CREVOLESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VARZESE/CREVOLESE DEL 30.1.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 36 del 28.2.20087)

L’A.S. Crevolese ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta di cui al Com. Uff. n. 36 del 28.2.2008 relativa alla gara U.S. Varzese/A.S. Crevolese, disputatasi il 31.1.2008.

Con tale provvedimento la detta Commissione - riformando la statuizione del Giudice Sportivo che aveva assegnato gara persa alla società Varzese per responsabilità in ordine all’agibilità dell’impianto di gioco - disponeva la ripetizione della partita.

Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L’unica eccezione a tale principio è costituita da quel mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ne occupa l’A.S. Crevolese si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Crevolese A.S.D. di Masera (Verbano Cusio Ossola) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DEL C.F. VILLAPUTZU AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 ALLA SIG.RA MELONI MICHELA; SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 ALLA CALCIATRICE CUCCU CLAUDIA; SQUALIFICA PER 11 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE LEPORI ROMINA; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA CALCIATRICE DI FLUMERI MAURA, INFLITTE SEGUITO GARA F.C. VILLAPUTZU/ATLETICO ORISTANO DEL 2.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008)

La C.F. Villaputzu, nel rispetto della prescritta procedura, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 6.3.2008, pubblicato sul Com. Uff. n. 73 dell’11.3.2008, con il quale, in relazione alla gara C.F. Villaputzu/Atletico Oristano del 2.3.2008, venivano irrogate le seguenti sanzioni disciplinari: nei confronti della dirigente Michela Meloni inibizione fino al 31.12.2008; nei confronti delle calciatrici Claudia Cuccu, Romina Lepori e Maira Di Flumeri squalifica, rispettivamente, al 31.10.2008, per 11 giornate e per tre giornate di gara.

A sostegno della proposta impugnazione la ricorrente sostanzialmente eccepisce la non totale conformità del referto arbitrale all’effettivo svolgimento dei fatti; sollecitava di conseguenza la riduzione delle come sopra comminate sanzioni riconoscendo che, almeno in parte, le condotte antiregolamentari erano state tenute.

Ad avviso della Corte gli addebiti contestati risultano inequivocamente dal rapporto arbitrale che, costituendo fonte privilegiata di prova, non può venir smentito dalle interessate dichiarazioni di spettatori prodotte dalla ricorrente, né, tantomeno, dalle attestazioni di stima nei confronti dell’atleta Claudia Cuccu, pure versate in atti.

Ritiene peraltro la Corte che, mentre l’inibizione a carico della dirigente Michela Meloni e la squalifica comminata alla calciatrice Maria De Flumeri vadano confermate in quanto, la prima pienamente adeguata alla condotta tenuta che appare di estrema gravità, e la seconda corrispondente al minimo editale, non altrettanto può ritenersi per le calciatrici Claudia Cuccu e Romina Lepori.

Nei confronti di quest’ultime, invero, le sanzioni adottate appaiono, sia pure di poco, sicuramente eccessive in relazione agli addebiti mossi ed a taluni precedenti in materia; per conseguenza le sanzioni stesse si mostrano meritevoli di una contenuta riduzione che può indicarsi nella squalifica fino al 30.9.2008 per la Claudia Cuccu ed in 9 giornate effettive di gara per la Romina Lepore.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.F. Villaputzu di Villaputzu (Cagliari) riduce:

- la squalifica della calciatrice Cuccu Claudia fino al 30.9.2008;
- la squalifica della calciatrice Lepori Romina a 9 giornate di gara effettive.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USC CORIGLIANO/CALCIO ACRI DEL 27.1.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 4.3.2008)-

Il F.C. Calcio Acri ha impugnato davanti a questa C.G.F. la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 110 del 4.3.2008, nella parte in cui rigettava un suo reclamo contro la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Com. Uff. n. 100 del 13.2.2008 che, con riferimento alla gara del Campionato di Eccellenza Calabro Corigliano/Calcio Acri giocata il 27.1.2008, infliggeva alla società Corigliano, in applicazione del disposto di cui all’art. 17, comma 1 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica; ha chiesto un aggravamento di detta sanzione a suo avviso inadeguata rispetto alla gravità dei fatti.

Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione come può agevolmente evincersi e dalla norma di carattere generale portata dall'art. 31 che al primo comma chiarisce che la Corte di Giustizia Federale è "giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44, comma 1, applicabile nella fattispecie, che per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti prevede "due gradi di giudizio" esauribili davanti agli organi di Giustizia Territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita da quel mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ne occupa il F.C. Acri si è rivolto a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un inesistente terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FILIPPONI DANIELE: AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI TOLENTINO/CENTOBUCHI DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 32 dell'11.3.2008)

La società Centobuchi Calcio ha avanzato appello a questa Corte contro le decisioni del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico Com. Uff. n. 32 dell'11.3.2008 che, con riferimento alla gara del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Tolentino/Centobuchi svoltasi in Tolentino il 9.3.2008, infliggeva ad un suo calciatore, tale Filipponi Daniele, reo di avere proferito ingiurie all'indirizzo dell'arbitro al momento della notifica di un provvedimento di espulsione, la squalifica per tre giornate ed alla società, responsabile del comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori, comportamento protrattosi per tutta la durata dell'incontro, nei confronti del direttore di gara, la sanzione dell'ammenda di €800,00, così determinata anche a cagione della recidiva reiterata e specifica.

Lamenta genericamente come sia del tutto opinabile ed incerta l'identificazione, quali propri sostenitori, dei facinorosi segnalati in referto e chiede, in buona sostanza, una congrua riduzione delle sanzioni comminate sia ad essa società che al proprio tesserato.

L'appello, infondato, non può essere accolto.

E' necessario anzitutto chiarire come nessun dubbio possa coltivarsi circa la riferibilità della violazione contestata alla tifoseria dell'attuale ricorrente.

L'identificazione operata dall'arbitro fu del tutto sicura ed agevolata dalla constatazione che uno degli esagitati indossava un indumento riportante la denominazione sociale della Centobuchi Calcio.

I fatti, già di per sé di notevole gravità, acquistano maggiore rilievo antiregolamentare se si riflette sul particolare contesto in cui ebbero a verificarsi una gara del Campionato Nazionale Allievi che dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto di regole di sportività, lealtà e correttezza.

Le considerazioni che precedono valgono anche per la posizione processuale del Filipponi che risulta non nuovo a condotte censurabili.

Le sanzioni irrogate, quindi, si palesano pienamente adeguate e insuscettibili di decurtazione, anche alla luce della reiterazione delle condotte oggetto di sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Montepreandone (Ascoli Piceno) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATRICE D'AMICO SERENA SEGUITO GARA ACMEI BARI C.F./DOMOCONFORT LECCE DEL 16.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008)

Con ricorso con procedimento d'urgenza ritualmente introdotto, la A.S.D. Domoconfort Lecce ha gravato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 26.3.2008 con il quale, in riferimento alla gara Acmei Bari/ Domoconfort Lecce del 16.3.2008, la calciatrice Serena D'Amico è stata squalificata per due giornate di gara "per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa".

Eccepisce la ricorrente che nella fattispecie il refertante sarebbe incorso in un errore di persona in quanto, mentre l'episodio contestato si era verificato al termine della gara, e precisamente al minuto 45 del secondo tempo di gioco, l'atleta D'Amico era stata sostituita al 5° minuto del medesimo tempo a seguito di infortunio, ed aveva immediatamente lasciato l'impianto sportivo di Bari per far ritorno a Lecce: la stessa, pertanto, non avrebbe potuto tenere la condotta contestatale.

Ad avviso della Corte il gravame è infondato e va disatteso.

Ed invero, l'identificazione da parte dell'Assistente Arbitrale della calciatrice che gli aveva rivolto, ripetendola più volte, un'espressione ingiuriosa appare inequivoca, tenuto altresì conto che la ricorrente non è stata in grado di produrre prova alcuna in ordine al dedotto abbandono dell'impianto da parte della calciatrice, circostanza che, ove adeguatamente comprovata, avrebbe determinato l'accoglimento del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Domoconfort Lecce di Cavallino (Lecce) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

6) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 14.04.2008 SIG. ALBERTO PIANTONI ALLENATORE TERNANA; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCA OLIVIERI; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANDREA PROVENZANO; SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORENO AGOSTINI, SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEONARDO CIANFRUGLIA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI TERNANA/PERUGIA DEL 16.03.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 18.03.2008)

La Ternana Calcio S.p.A. con reclamo del 25.3.2008 impugnava la decisione del Giudice Sportivo con il quale erano state inflitte alcune giornate di squalifica all'allenatore Piantoni Alberto ed ai calciatori Olivieri Luca, Provenzano Andrea, Agostini Moreno e Cianfruglia Leonardo in conseguenza dei comportamenti posti in essere durante lo svolgimento della gara contro la squadra del Perugia. La società chiedeva una riduzione delle squalifiche ritenute eccessivamente penalizzanti in relazione al reale svolgimento dei fatti, sottolineando come le frasi offensive pronunziate dagli atleti dovessero essere inquadrate nel clima di tensione della gara, mentre altre espressioni avrebbero dovuto considerarsi come non irrilevanti se il Giudice sportivo le avesse valutate nell'ambito della situazione di forte campanilismo che aveva caratterizzato la gara con la squadra del vicino Perugia.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In realtà i comportamenti censurati dal Giudice sportivo appaiono di particolare gravità e, oggettivamente valutati, non possono che essere interpretati come una reiterata violazione dei doveri di correttezza e lealtà che dovrebbero costantemente ispirare l'azione degli atleti e dello stesso allenatore. Si tratta, nel complesso, di frasi ingiuriose, di atteggiamenti e di atti materiali che non trovano alcuna giustificazione nell'ambito di una gara sportiva e rispetto ai quali le sanzioni inflitte appaiono correttamente commisurate alla loro gravità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CUS ANCONA/POL. FABIO POLIDORO ANGOLANA GIGIOTTO DEL 16.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 532 del 13.3.2008)

La S.P. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto con sede in Chieti impugnava la decisione del Giudice Sportivo, relativa alla gara contro il Cus Ancona disputata il 16.2.2008, con la quale, sulla scorta del tempestivo reclamo proposta dal Cus Ancona, era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 per avere la Fabio Polidoro schierato tra i calciatori un atleta non tesserato (nella specie il calciatore Bruno Roberto De Oliveira)

A sostegno dell'impugnazione si deduceva, da una parte, che il mancato tesseramento del calciatore in questione era da addebitare ad asserite inefficienze dell'Ufficio centrale tesseramenti – settore dilettantistico e, dall'altra, che la società aveva schierato l'atleta sulla scorta dell'esito di una telefonata intervenuta con un funzionario dell'Ufficio tesseramenti che avrebbe affermato l'avvenuto perfezionamento della pratica di tesseramento.

Da qui la richiesta di riforma totale della decisione del primo giudice con conseguente accertamento della responsabilità di quanto accaduto in capo all'ufficio tesseramenti

Il ricorso non è fondato.

Al riguardo deve sottolinearsi che dalla documentazione ufficiale esistente presso la federazione, cui deve essere riconosciuto assorbente e vincolante rilievo probatorio, risulta che il calciatore De Oliveira è stato tesserato solo in data successiva allo svolgimento della gara e, precisamente, in data 28.2.2008. Egli, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara in questione.

Alcun rilievo può essere attribuito a non meglio precisate assicurazioni ottenute per via telefonica, considerato che deve considerarsi dovere delle società sportive accertare, solo sulla base di inoppugnabili riscontri documentali ufficiali, la posizione dei propri atleti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Fabio Polidoro Angolana Gigiotto di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

8) RICORSO DELL' A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA A.C.F. MILAN/FIAMMAMONZA DILETTANTE DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 74 del 13.3.2008)

La C.G.F. ritenutane la necessità dispone che l'arbitro chiarisca: se il campo SNAM 2 fosse in condizioni tali da non renderlo idoneo alla disputa della gara;

se fosse conforme alle disposizioni regolamentari e a quale distanza si trovasse dal campo SNAM 1.

Rinvia la trattazione al 4.4.2008 alle ore 14:30.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 26 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete